

Il **16 giugno** prossimo scadrà la prima rata I.C.I del 2008 pari al 50% dell'imposta dovuta per questo anno.

Qualora si sia entrati in possesso di immobili nel corso del primo semestre del 2008, come prima rata si dovrà versare l'intera imposta corrispondente ai mesi di effettiva proprietà.

Il versamento della seconda rata dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2008**.

Tuttavia è consentito versare in un'unica soluzione, alla scadenza della prima rata, l'imposta totale per l'anno in corso.

E' possibile eseguire i versamenti, oltre che con i moduli prestampati, anche tramite il modello F24 sezione ICI.

Il Comune di **LABICO** informa che le aliquote ICI per l'anno 2008 sono le seguenti:

ALIQUOTE:

- **5,65** per mille, per l'unità immobiliare adibita ad **ABITAZIONE PRINCIPALE** e per le sue **PERTINENZE** (con limitazione di n.1 pertinenza per tipologia es. n. 1 C/2 e n. 1 C/6).
- **5,65** per mille **ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO** (previa apposita dichiarazione di atto di notorietà da presentare entro il 30 giugno all'Ufficio Tributi del Comune)
a:
 - Parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti).
 - Al coniuge, ancorché separato o divorziato;
 - Agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

L'istanza, una volta presentata, non deve essere riproposta per gli anni successivi.

- **7,00** per mille, a carico dei proprietari di **UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO** tenute a propria disposizione come residenza secondaria o comunque non locate;
- **7,00** per mille, aliquota ordinaria a carico di tutti gli altri immobili e delle aree fabbricabili.
Si ricorda che, ai fini dell'ICI, l'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio secondo il piano regolatore generale anche se questo non è stato ancora approvato dalla regione e non è stato ancora attuato.

DETRAZIONE:

Detrazione € **103,29** da applicare sull'imposta calcolata per l'abitazione principale da rapportare al periodo dell'anno durante il quale il soggetto ha avuto la residenza anagrafica.

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di 200 euro.

Nella base imponibile ICI su cui calcolare la detrazione per l'abitazione principale devono essere incluse le sue eventuali pertinenze, come sopra specificate.

NOTE:

Il pagamento dell'ICI deve essere effettuato con arrotondamento di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo dovuto annualmente non è da effettuarsi qualora sia pari o inferiore a 5 euro.

Si fa presente inoltre che con delibera di Consiglio n. 5 del 12/03/2005 è stato modificato l'art. 23 e successive modifiche del vigente regolamento I.C.I. ovvero i proprietari di abitazioni concesse in **uso gratuito** (come sopra descritto) usufruiranno a partire dall'anno 2005 della **sola aliquota agevolata e NON** della ulteriore detrazione.

Si ricorda che dal 1 Gennaio 1997 le rendite catastali devono essere aumentate del 5% per tutti i fabbricati.

RIDUZIONI

L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili e del tutto non utilizzati. Un immobile è considerato inagibile o inabitabile quando sussistono gravi lesioni strutturali tali da pregiudicarne la stabilità e costituire pericolo a cose o persone.

Resta comunque l'obbligo, nell'anno 2008, di presentare dichiarazione con allegato idoneo documento di inagibilità o, in alternativa, di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968 anche come modificata con Legge 127 del 15/5/1997.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

- Per quanto riguarda i fabbricati, l'I.C.I si calcola applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e infine moltiplicata:
 - a) per 100, per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
 - b) per 50, per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
 - c) per 34, per i fabbricati della categoria C1.
- Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
- L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.